

# IL TRIBUNALE DI GENOVA

## PRIMA SEZIONE PENALE

### SECONDO COLLEGIO

Composto da: Dott. Paolo Lepri - Presidente  
Dott. Ferdinando Baldini - Giudice  
Dott. Fulvio Polidori - Giudice

- sulle richieste, che stanno pervenendo da organi di informazione e da soggetti privati, di autorizzazione alle riprese audiovisive delle udienze, a partire dalla prima, relative al procedimento contrassegnato dal numero RGPM 10468/18 (Agnese + 58);
- rilevato che i fatti per i quali si procede, fino dal verificarsi del tragico evento dal quale il procedimento ha tratto origine, hanno comprensibilmente suscitato un rilevantissimo interesse mediatico a livello locale, nazionale ed internazionale;
- rilevato che tale interesse mediatico, con riguardo alla fase dibattimentale, si sta in concreto traducendo in plurime e numerose richieste di autorizzazione alle riprese audiovisive delle singole udienze e, in taluni casi, alla trasmissione in diretta di tali riprese;
- ritenuto che, a fronte del comprensibile interesse mediatico per i fatti oggetto del presente procedimento, l'introduzione nell'aula di udienza di telecamere ed altri strumenti per la ripresa audiovisiva del processo potrebbe determinare una spettacolarizzazione dell'evento prevedibilmente deteriorare per il sereno e regolare svolgimento delle udienze - interesse primario da preservare secondo la previsione dell'art.147, primo comma, disp. att. c.p.p. -, dal momento che è notorio che la presenza in aula dei mezzi di ripresa audiovisiva può influire sui comportamenti di tutti i soggetti coinvolti;
- ritenuto che tale rischio tanto più deve essere evitato nel caso di specie, dal momento che oggetto del processo saranno accertamenti tecnici e giuridici di particolare complessità, come tali da svolgere al di fuori di ogni spettacolarizzazione ed in un contesto di udienze che non sia influenzato da fattori esterni, contesto peraltro già reso assai complesso dall'elevatissimo numero di parti che avranno diritto ad essere presenti all'interno dell'aula e che potranno interloquire sulle questioni che di volta in volta si porranno;
- ritenuto, d'altra parte, che, a fronte delle innumerevoli richieste di autorizzazione alle riprese audiovisive delle udienze che stanno pervenendo, accoglierle tutte risulterebbe impossibile per intuitive ragioni di spazi disponibili e che, per converso, selezionare tra esse quelle da accogliere e quelle invece da rigettare sarebbe arbitrario, sottendendo ognuna di esse uno specifico interesse proprio alle riprese per le quali l'autorizzazione viene richiesta;

- ritenuto che in ogni caso l'esercizio del diritto di cronaca risulterà pienamente garantito attraverso la pubblicità delle udienze, anche mediante la predisposizione, attualmente allo studio, di spazi appositi all'interno dei quali gli organi di informazione, entro i limiti di capienza che verranno prestabiliti e fermo il divieto di riprese audiovisive, potranno seguire da remoto le udienze;
- ritenuto che pertanto tutte le richieste di autorizzazione alla ripresa audiovisiva delle udienze dibattimentali relative al procedimento di cui trattasi debbano essere respinte, con la sola eccezione, al momento, della prima udienza per le ragioni, alle condizioni e con le limitazioni di seguito specificate;
- rilevato che infatti l'esigenza di evitare ogni possibile turbamento del regolare svolgimento dell'udienza potrebbe non sussistere in prima udienza, durante la quale non verranno assunte prove, non verranno prospettate questioni tecniche e giuridiche e ci si limiterà all'avvio della procedura per l'accertamento della regolare costituzione delle parti ed alla calendarizzazione del processo;
- ritenuto che pertanto, con esclusivo riguardo alla prima udienza, previa interlocuzione con le parti secondo quanto stabilito dall'art.147 disp. att. c.p.p. e salve fondate opposizioni, potranno essere autorizzate riprese audiovisive per un tempo limitato a non oltre 10 minuti ed a condizione che la presenza degli operatori all'interno dell'aula non determini il superamento dei limiti massimi di capienza e non si riveli fattore comunque idoneo ad incidere negativamente sul regolare svolgimento dell'udienza

#### RESPINGE

le richieste di autorizzazione alle riprese audiovisive di tutte le udienze successive alla prima relative al procedimento contrassegnato dal numero RGPM 10468/18 (Agnese + 58)

#### SI RISERVA

limitatamente alla prima udienza e previa interlocuzione con le parti secondo quanto stabilito dall'art.147 disp. att. c.p.p., di autorizzare le riprese audiovisive per un tempo limitato a non oltre 10 minuti, a condizione che la presenza degli operatori non determini il superamento dei limiti massimi di capienza dell'aula e comunque non si riveli fattore idoneo ad incidere negativamente sul regolare svolgimento dell'udienza.

Genova, 8.6.2022

F.to IL PRESIDENTE  
Dott. Paolo Lepri